



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **FORLÌ**

SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	ROCCARI	ROBERTO	Presidente
☐	PARADISI	STEFANO	Relatore
☐	CHECCHI	MARIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 522/13
depositato il 18/06/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF03B203032/2012 IVA-ALTRO 2006
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FORLÌ-CESENA

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:

DOMINICI FABRIZIO
VIA MARECCHIESE,314/D 47900 RIMINI RN

[REDACTED]

- sul ricorso n. 523/13
depositato il 18/06/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THF03B203077/2012 IVA-ALTRO 2007
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FORLÌ-CESENA

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:

DOMINICI FABRIZIO

SEZIONE

N° **2**

REG.GENERALE

N° **522/13** (riunificato)

UDIENZA DEL

24/10/2013

ore **08:45**

SENTENZA

N°

2

PRONUNCIATA IL:

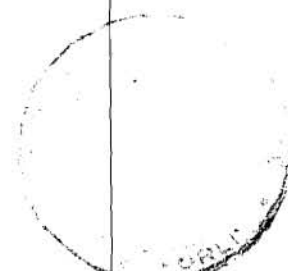
24 OTT. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 GEN. 2015

Il Segretario

[Signature]



[Signature]



(segue)

VIA MARECCHIESE,314/D 47900 RIMINI RN



SEZIONE

N° 2

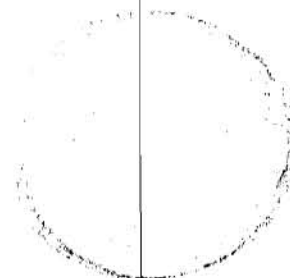
REG.GENERALE

N° 522/13 (riunificato)

UDIENZA DEL

24/10/2013

ore 08:45



Il 20.5.2013 la [redacted], con sede in Ravenna, via Romagna, n. 199, in persona del suo legale rappresentante, sig. N. [redacted] massimo, difesa [redacted] dal dott. Fabrizio Dominici [redacted] elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rimini, via Marecchiese, n. 314/d, proponevano ricorso (poi rubricato al n.522/13 RGR) avverso l'avviso di accertamento n.THF03B203032/2012, anno d'imposta 2006, notificato il 20.12.2012 con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì Cesena, richiedeva una maggiore imposta IVA di €116.369,00 oltre interessi e sanzioni, disconoscendo la detraibilità dell'imposta assolta dalla società sulle fatture del fornitore [redacted] cui aveva affidato in appalto il compito di ristrutturare il fabbricato immobiliare ad uso residenza turistica alberghiera in Lido di Savio (RA) in precedenza acquistato; in particolare l'atto traeva origine dalle anomalie riscontrate nell'attività dell'impresa fornitrice, priva dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio dell'attività svolta; l'Alpiedil infatti non aveva effettuato il versamento delle imposte dell'anno 2006, di quelle degli anni precedenti e di quelle degli anni successivi pur avendo presentato le relative dichiarazioni fiscali, aveva fatturato prestazioni incongruenti con il ridotto personale alle sue dipendenze, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì nel 2011, si era avvalsa per il proprio lavoro di soggetti [redacted] [redacted] dichiarato un volume d'affari inferiore a [redacted], il sig. [redacted] versato le imposte pur regolarmente dichiarate, [redacted] [redacted] a reso responsabile di entrambe le cose, il sig. Manigrasso Giuseppe non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per diverse annualità fra cui il 2006, il sig. Rosetti Angelo, il sig. Sellami Abdessalem, il sig. Ballone Mario e il sig. Ben Dhafer Salem non avevano presentato la dichiarazione per l'anno 2006); conseguentemente non sussistevano i requisiti di certezza, inerenza, competenza e obiettiva determinabilità dei costi della Alpiedil dedotti dalla Vista Mare Sas, cui era stato inviato un questionario ad essi relativo, contemporaneamente avviando sul fornitore un'indagine bancaria regolarmente autorizzata da cui erano emersi numerosi prelievi in contanti di cui non era stato possibile tracciare la destinazione. L'A.F. aveva così definito inattendibile il contratto d'appalto di data incerta stipulato fra la Vista Mare Sas e l'Alpiedil ed aveva ripreso a tassazione a fini IVA alla società ricorrente l'imponibile complessivo di €581.844,00 per l'anno 2006.

La parte ricorrente chiedeva alla Commissione "IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertare e rettificare la posizione fiscale della ricorrente per quanto attiene all'anno d'imposta 2006, ai sensi dell'art.43, 3° co., DPR 600/73, e dell'art.57, 3° co., DPR 633/1972, e conseguentemente annullare l'avviso di accertamento n.THF03B203032/2012, qui opposto. IN VIA PRINCIPALE, accertare la illegittimità, la nullità, l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'atto di accertamento n.THF03B203032/2012 in ordine a ciascuno dei motivi sopra dedotti e, conseguentemente annullarlo in ogni sua parte. Con vittoria di onorari e spese del presente procedimento.". A sostegno delle proprie richieste preliminarmente rievocava la vicenda; quindi eccepiva: 1) in via preliminare "la decadenza dell'Ufficio dal potere di riscuotere le somme pretese, ai sensi dell'art.43. del DPR n.600 del 1973, e 57 del DPR n.633 del 1972. come modificati dall'art.37. commi 24 e 26 del D.L. n.223 del 2006" (il rinvio al cd. "raddoppio dei termini di decadenza" non era valido nel caso di specie per difetto di uno dei due requisiti previsti dalla legge per il reato potenzialmente configurabile e comunque per carenza della specifica condizione soggettiva prevista dall'art.4 D.Lgs.74/2000: il dolo specifico, escluso dalla verifica degli stati

di avanzamento dei lavori effettuata del perito della banca mutuante); 2) *"la violazione del diritto al preventivo contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente, tenuto a sapere i motivi e l'origine della pretesa avanzata ai suoi danni, prima che la stessa venga cristallizzata in un definitivo atto impositivo; la violazione dell'art.12, commi 2 e 7 della legge n.212 del 2000"* (con l'invio del questionario era stato omesso illegittimamente il reale motivo della richiesta istruttoria -legata alla situazione fiscale della Alpieditil-; non era poi stato consentito alla parte di esercitare il diritto alla difesa mediante il preventivo contraddittorio, garantito e tutelato anche da autorevole giurisprudenza comunitaria; non era infine stato rilasciato un PVC al termine di un'attività istruttoria particolarmente invasiva); 3) *"Illegittimità della pretesa erariale; violazione e falsa applicazione dell'art.109 del DPR 917/1986 (TUIR), degli art. 19 e 21 del DPR n.633/1972 e, più in generale, del principio della neutralità dell'IVA, così come esplicitato dall'insegnamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia."* (la prestazione pattuita era infatti certa e ben identificata nei documenti civilistici e contabili; la stessa veniva inoltre pagata dopo la redazione di SAL accuratamente vagliati anche dal perito dell'UNIPOL, soggetto erogante il mutuo alla Vista Mare Sas; le censure di carattere fiscale mosse alla Alpieditil e ai suoi collegati non avevano alcuna incidenza sulla società ricorrente, cui competeva l'onere di versare il corrispettivo al fornitore dopo averne vagliato i lavori e non certo quello di controllare la regolarità tributaria del suo operato; i prelievi bancari in contanti del sig. Pietro Verde -lungi dal costituire la prova delle violazioni contestate- ben potevano essere correlati proprio alle specifiche attività irregolari attribuite al fornitore; per pacifica giurisprudenza della Corte Europea, infine, per detrarre l'IVA era *"sufficiente un nesso immediato e diretto fra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle"*, come era avvenuto nel caso di specie); 4) conseguente *"Illegittimità delle sanzioni applicate"*.

Il 20.5.2013 la Vista Mare Sas di Massimo Natali & c., C.F. 03444010403, con sede in Ravenna, via Romagna, n. 199, in persona del suo legale rappresentante, sig. Natali Massimo, difesa anche disgiuntamente dal dott. Fabrizio Dominici e dall'avv. Fabio Falcone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rimini, via Marecchiese, n. 314/d, proponevano ricorso (poi rubricato al n.523/13 RGR) anche avverso l'avviso di accertamento n.THF03B203077/2012, anno d'imposta 2007, notificato il 20.12.2012 con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì Cesena, richiedeva una maggiore imposta IVA di €56.155,00 oltre interessi e sanzioni, disconoscendo anche per l'anno d'imposta 2007 -con motivazioni analoghe a quelle contenute nell'avviso di accertamento n.THF03B203032/2012 relativo all'anno d'imposta 2006- la detraibilità dell'imposta in relazione alle fatture del fornitore Alpieditil di Verde Pietro.

La parte ricorrente chiedeva alla Commissione *"IN VIA PRINCIPALE, accertare la illegittimità, la nullità, l'erroneità e comunque l'inefficacia dell'atto di accertamento n.THF03B203077/2012 in ordine a ciascuno dei motivi sopra dedotti e, conseguentemente annullarlo in ogni sua parte. Con vittoria di onorari e spese del presente procedimento."* Motivava le proprie richieste in modo analogo a quanto sostenuto nell'altro ricorso, ad eccezione del primo motivo.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì-Cesena, Ufficio Legale, nelle controdeduzioni di contenuto conforme depositate il 18.7.2013 in entrambi i procedimenti, chiedeva a questa Commissione *"il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio"*. A sostegno delle proprie conclusioni l'A.F. richiamava a sua volta la vicenda, precisando -in ordine all'eccezione relativa alla decadenza dell'accertamento per l'anno 2006-



che ai fini della validità dell'atto *"non è richiesto, né in alcun modo previsto alcun pronunciamento dell'Autorità Giudiziaria in ordine a tale denuncia"*; parimenti non occorre che la denuncia venga presentata prima che siano scaduti i termini ordinari per l'esercizio dell'azione impositiva; in pratica il raddoppio dei termini prescinde dall'effettiva presentazione della denuncia, del conseguente esercizio dell'azione penale da parte del P.M., dall'emanazione di una sentenza penale di condanna o di assoluzione; era -sì- necessario il vaglio critico della Commissione in ordine agli elementi di reato, ma nel caso di specie era pacifico che il legale rappresentante della società avesse dato luogo alla violazione dell'art. 4 del D.Lgs. 74/2000. Quanto poi alle presunte violazioni procedurali l'A.F. osservava che nessuna delle omissioni *ex adverso* censurate (mancata emissione di un PVC in caso della cd. *"verifica a tavolino"*; mancata indicazione dei motivi delle richieste istruttorie; mancata possibilità per il contribuente di presentare osservazioni dopo la chiusura delle operazioni di controllo) comportava la nullità dell'atto impositivo. Nel merito, infine, precisava che la descrizione contenuta nelle fatture non riportava l'indicazione dei soggetti che avevano materialmente svolto le prestazioni, né la dettagliata indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi forniti (ore di manodopera impiegate, materiali, personale, ecc.); tale aspetto, oltre ad alcune anomalie rilevate nel contratto d'appalto esibito (date -frutto di errori materiali-, imprecisioni cronologiche, ecc.) e nelle fatture ad esso relative (mancata indicazione del *"pagato"* in un paio di esse) nonché prelevamenti in contanti del fornitore, sig. Pietro Verde, in prossimità del pagamento delle fatture per importi corrispondenti all'IVA, erano gli elementi (non smentiti da controparte, cui incombeva l'onere di provare l'effettiva fruizione delle prestazioni ricevute) che avevano indotto i verificatori ad emettere l'atto impugnato.

In data 26.8.2013, con separati provvedimenti questa Commissione accoglieva le istanze di sospensione di entrambi gli atti impugnati.

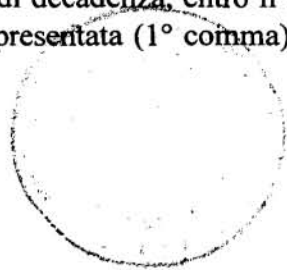
Con note di deposito del 3.10.2013 la parte ricorrente produceva documentazione a conforto delle proprie asserzioni di merito.

Con le successive memorie depositate l'11.10.2013 in ciascuno dei due giudizi, la parte ricorrente ribadiva poi le proprie conclusioni, contestando l'assunto avversario: sul raddoppio dei termini ricordava che spettava alla Commissione la verifica dei presupposti dell'obbligo di denuncia (in ordine alla cui presentazione non era stato prodotto alcun documento da parte dall'A.F.); il mancato contraddittorio, lesivo del diritto di difesa, in caso di *"verifiche a tavolino"* era in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia europea; nel merito, infine, la parte ricorrente aveva ampiamente dimostrato l'effettiva esecuzione dei lavori *de quibus* da parte della Alpiedil e le fatture ad essi relativi avevano contenuto conforme a quanto indicato nell'art.226 della Direttiva Europea n.112 del 2006.

All'udienza del 24.10.2013, riuniti i giudizi per connessione oggettiva e soggettiva, la causa passava in decisione.

La Commissione, vista la documentazione in atti, ascoltato il Giudice relatore, valutate le argomentazioni delle parti, delibera di accogliere i ricorsi. A ciò induce la valutazione dei motivi di ricorso che verranno di seguito esaminati nell'ordine proposto.

In merito all'eccezione decadenza dell'avviso di accertamento n.THF03B203032/2012, anno d'imposta 2006, notificato in data 20 dicembre 2012, va osservato che la regola generale è contenuta negli articoli 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 e successive modificazioni: la prima disposizione stabilisce che gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (1° comma) o



del quinto anno successivo in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla (2° comma); in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. (3° comma aggiunto dall'art.37 del D.L. n.233 del 2006, conv. con modificazioni in Legge n.248 del 4-8-2006); parallelamente con il 2° comma dell'art. 57 del DPR n.633/72 sono stati raddoppiati i termini ai fini IVA. Ed è proprio in forza della introduzione di queste novità, che l'Ufficio sostiene la legittimità del proprio operato ed il rispetto dei termini utili per attivare l'accertamento e procede nel contempo alla segnalazione alle competenti Autorità per l'ipotesi di reato di cui all'art. 4 del D.Lgs n.74/2000. La Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sulla disposizione ha affermato, come ricordano le parti, che *"il raddoppio dei termini deriva dall'insorgenza dell'obbligo della denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione di tale denuncia o da un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato. Detta interpretazione non implica, tuttavia, che la legge attribuisca all'amministrazione finanziaria l'arbitrario ed incontrollabile potere di raddoppiare i termini "brevi" di accertamento. Quanto all'asserita arbitrarietà, infatti, il raddoppio non consegue da una valutazione discrezionale e meramente soggettiva degli uffici tributari, ma opera soltanto nel caso in cui siano obiettivamente riscontrabili, da parte di un pubblico ufficiale, gli elementi richiesti dall'art. 331 c.p.p. per l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale. Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, tale obbligo sussiste quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare (escluse le cause di estinzione o di non punibilità, che possono essere valutate solo dall'autorità giudiziaria), non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita."* Ha però aggiunto: *"Il giudice tributario, infatti, dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento. È opportuno precisare che, in presenza di una contestazione sollevata dal contribuente, l'onere di provare detti presupposti è a carico dell'amministrazione finanziaria, dovendo questa giustificare il più ampio potere accertativo attribuitole dal censurato terzo comma dell'art. 57 del DPR n.633 del 1972."* In base ai citati principi, poichè l'Ufficio dichiarava -nell'avviso di accertamento *de quo*- di procedere alla denuncia contemporaneamente alla emissione dell'atto e la parte ricorrente eccepiva espressamente la mancanza dei presupposti per la sua presentazione, l'A.F. avrebbe quanto meno dovuto allegare nei propri atti di causa, come era suo onere, gli elementi del reato *"individuati con sicurezza"* che l'avevano indotta a tale determinazione onde consentirne adeguata valutazione da parte di questo Collegio. Agli atti -però-, oltre alla generica riproposizione della motivazione dell'accertamento, non risulta nemmeno copia della *"segnalazione"* che si afferma inoltrata e che, per espressa disposizione della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 154/2000 deve essere redatta *"in forma scritta dai funzionari dell'Amministrazione Finanziaria e dovrà contenere una sommaria esposizione dei fatti, le fonti di prova ..il giorno dell'acquisizione della notizia di reato..."*. Non si intende certo smentire in questa sede quanto affermato dalla Consulta: il raddoppio dei termini previsto normativamente prescinde perfino *"dall'effettiva presentazione di tale denuncia"*; se però



questo Collegio, come nel caso di specie, è chiamato a valutare *“ora per allora (...) la ricorrenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia”* e l'A.F. afferma di aver presentato tale segnalazione contenente -per disposizione gerarchica- *“l'esposizione dei fatti e le fonti di prova”*, la mancata produzione di tale documento nega a questa Commissione -vincolata a giudicare in base a quanto allegato e provato in atti- la conoscenza di elementi e di notizie essenziali per pervenire ad una decisione adeguata sul punto, il che comporta inevitabilmente di dover ritenere fondata l'eccezione preliminare della parte ricorrente relativa alla decadenza dell'avviso di accertamento n.THF03B203032/2012, anno d'imposta 2006, di cui non sono stati adeguatamente dimostrati i presupposti e pertanto -anche solo per tale motivo- l'atto impugnato va annullato.

Questa Commissione ritiene, peraltro, che anche il secondo motivo (l'eccezione di violazione o il mancato rispetto da parte dell'Agenzia delle Entrate del diritto al preventivo contraddittorio, con conseguente limitazione del diritto di difesa del contribuente), comune ad entrambi i ricorsi riuniti, non sia privo di fondamento. E' principio costituzionale (art.97) che -nelle attività e relazioni dell'Amministrazione con altri soggetti- i procedimenti devono -si-perseguire la migliore realizzazione degli interessi pubblici, ma nel rispetto dei legittimi interessi dei soggetti coinvolti nel procedimento. Ciò postula il diritto del contribuente a partecipare attivamente all'istruttoria per assicurare la ricerca obiettiva dell'effettiva capacità contributiva da attrarre a tassazione. Giova a questo proposito ricordare che la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 18 dicembre 2008 - causa C-349/07, ha affermato che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale che trova applicazione ogni qualvolta l'Amministrazione Finanziaria si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo; ed ancora la stessa Corte afferma che i destinatari di decisioni che incidono sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'Amministrazione intende fondare la sua decisione. La regola ha lo scopo di consentire all'Autorità competente di considerare gli elementi del caso per assicurare un'effettiva tutela del soggetto coinvolto al fine di consentirgli di correggere un errore o di far valere elementi relativi alla sua situazione personale e far sì che la decisione sia adottata o non adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro; in particolare la Corte asserisce l'essenzialità del contraddittorio preventivo *“anche in assenza di una espressa previsione normativa”*: il che induce a ritenere correttamente acquisita la convinzione della necessità di conferire al contraddittorio tra le parti la giusta valenza nel procedimento tributario, non tanto in forza di un espresso richiamo di legge, quanto in virtù dei principi di chiarezza e di tutela. In tale contesto va collocato lo Statuto del Contribuente (art. 12, 2° e 7° co.) in quanto rispondente alla finalità di garanzia del diritto del contribuente alla tutela del proprio interesse nel quadro di una istruttoria giusta ed esauriente. In un recente intervento la Corte di Cassazione, SS.UU., uniformandosi all'indirizzo proclamato dalla Corte di Giustizia Europea, ha affermato che il contraddittorio è un mezzo efficace per adeguare la pretesa alla realtà reddituale oggetto dell'accertamento nei confronti di un contribuente ed un elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento, che legittima l'azione amministrativa (Sent.n.26635/2009). Degna di nota e condivisibile è anche la decisione n. 9 del 26 marzo 2008 della CTR del Friuli Venezia Giulia, sez. XI, con riferimento al mancato contraddittorio, ove si afferma che: *“il comportamento della Amministrazione viola direttamente non solo il comma 7 dell'art. 12 della L. 212/2000, che il legislatore ha qualificato come attuativa di principi costituzionali, attribuendo ad essi particolare autorevolezza specie con riferimento all'ampliamento dei diritti fondamentali di partecipazione del cittadino contribuente, ma anche la stessa norma sul diritto al contraddittorio; il contraddittorio discende direttamente dagli artt. 97 e 24 della Costituzione ... che il giudice di merito è tenuto a far rispettare”*. Oltretutto il contraddittorio preventivo è strumentalmente funzionale a consentire -da un lato- il reale ed effettivo esercizio del



diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e -dall'altro- l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria. In tale contesto non può quindi essere condivisa la tesi dell'Ufficio circa l'assenza di una espressa disposizione che imponga l'adozione di questo istituto, essendo la necessità del contraddittorio coerentemente riconducibile alla precisa volontà del legislatore di garantire gli interessi sia del fisco che del contribuente attraverso un percorso teso alla individuazione e determinazione della reale capacità contributiva e della conseguente pretesa erariale. Nel caso di specie, l'Ufficio notificava alla società, in data 10 maggio 2011, un Questionario mediante il quale chiedeva l'esibizione di una vasta serie di documenti, ponendo in essere una verifica dalla cui finalità la parte ricorrente non è stata resa edotta, mentre, ai sensi dell'art. 12, 2° co., L.212/2000, sarebbe stato dovere dello stesso Ufficio informare a suo tempo l'odierna parte ricorrente di quanto stava avvenendo, in modo tale da permetterle di apprestare, da subito, un'opportuna azione di difesa tesa a far emergere la legittimità del proprio operato. Il Collegio sul punto ritiene pertanto di dover far proprio quanto stabilito dalla CTP di Bologna, con sentenza n.72/01/12 del 5/03/2012 laddove viene confermato il dovere a carico dell'Ufficio di portare a conoscenza del contribuente l'esito di una verifica fiscale al fine di consentirgli -nella fase procedimentale- di instaurare un contraddittorio ancor prima della instaurazione della fase contenziosa e di presentare in tale ambito le osservazioni di cui all'art. 12, 7° co., L.212/2000. Anche l'eccezione *de qua*, comune ad entrambi i ricorsi, va quindi ritenuta fondata e comporta la valutazione di illegittimità dell'avviso di accertamento n.THF03B203077/2012, anno d'imposta 2007, e la conferma di analogo giudizio in ordine a quello n.THF03B203032/2012, anno d'imposta 2006, con conseguente annullamento di entrambi gli atti impugnati.

La decisione assorbe ogni ulteriore eccezione, anche di merito, della parte ricorrente, anche se questo Collegio non può far a meno di osservare che la documentazione prodotta dalla Vista Mare Sas sui lavori effettivamente eseguiti dalla Alpietil di Verde Pietro appare esaustiva e, soprattutto, corroborata da verifiche di soggetti terzi (periti UNIPOL incaricati di vagliare lo stato di avanzamento dei lavori per erogare le successive quote di mutuo) e non sembra inficiabile da quelli che -nello stesso atto impugnato- sono definiti in parte "errori materiali" e in parte "imprecisioni" (contenuti nel contratto d'appalto) o si sostanziano in omissioni irrilevanti (manca la firma sul "pagato" in due fatture); senza contare, infine, che le presunte irregolarità fiscali perpetrate dalla Alpietil di Verde Pietro o dai soggetti terzi a lui correlati non possono essere considerate direttamente incidenti sulla posizione della società ricorrente, in relazione alla quale -come è stato sancito anche dalla Corte di Giustizia Europea (Cause riunite C-80/11 e C-162/11 del 21.6.2012, punto 61) e più volte fatto proprio da questa Commissione in altre circostanze- *"l'A.F. non può nemmeno esigere in maniera generale che il soggetto passivo il quale intenda esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, da un lato -al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni degli operatori a monte- verifichi che l'emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l'esercizio di tale diritto abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA, o, dall'altro lato, che il suddetto soggetto passivo disponga di documenti a tale riguardo"*.

Come si diceva, i ricorsi vanno quindi accolti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, stanti le oggettive incertezze interpretative che ancora sussistono sul contesto normativo di riferimento.

P.Q.M.

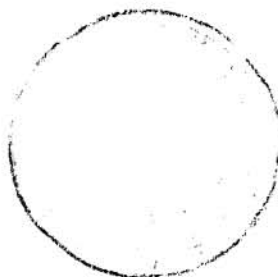
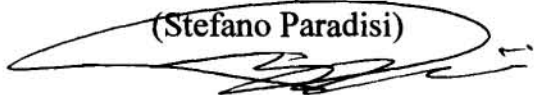


la Commissione Tributaria Provinciale di Forlì accoglie i ricorsi; spese compensate.

Così deciso in Forlì in data 24.10.2013

Il Giudice Est.

(Stefano Paradisi)



Il Presidente

(Roberto Roccari)

